



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 08/05/2025

### FATTO

Il ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere la condanna di parte resistente al rimborso dell'importo complessivo di euro 1.337,14 - oltre interessi- al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB da considerarsi a titolo di acconto.

Il resistente ha affermato ed eccepito quanto segue:

- sia le spese di istruttoria che gli oneri di distribuzione sono stati pattuiti come "*fissi e non rimborsabili*";
- nello specifico, le spese di istruttoria attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto;
- le commissioni di distribuzione si riferiscono alla remunerazione corrisposta all'intermediario che ha collocato il contratto al quale il ricorrente decideva discrezionalmente e autonomamente di rivolgersi. Tali oneri sono stati versati direttamente all'intermediario (come comprovato dalle fatture prodotte) e non sono



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stati incamerati dalla resistente;

- la non rimborsabilità degli oneri pretesi dal ricorrente è confermata dalla recente sentenza della CGUE (causa C55521 Unicredit Bank Austria) resa nell'ambito della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, secondo la quale la Direttiva 2014/17/CE non osta all'applicazione di una disciplina nazionale che, in caso di estinzione anticipata del prestito, non preveda il rimborso di oneri posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente. La Corte, quindi, si è posta sulla stessa linea sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza *Lexitor*.

Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20416 del 17.11.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* sia le spese di istruttoria che gli oneri di distribuzione. Ha ritenuto *recurring* la commissione di gestione.

Pertanto il calcolo deve ritenersi come di seguito:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	3,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	36,84%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 295,83	€ 184,21	<input type="radio"/>		€ 184,21
<input type="radio"/>	oneri di distribuzione (up front)	€ 3.129,60	€ 1.851,68	€ 1.153,00	<input type="radio"/>		€ 1.153,00
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.610,65	€ 952,97	€ 593,39	<input type="radio"/>	€ 952,97	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.337,21
interessi legali	si ▼

Considerato quindi quanto sopra le doglianze del ricorrente trovano accoglimento. Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.337,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA